

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2703

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **CRISTINA**

Istituzione di una zona economica speciale nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Presentata il 6 ottobre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge è finalizzata all’istituzione di una zona economica speciale (ZES) nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Alla base della presente proposta di legge vi è l’esigenza di prevedere un incisivo intervento di rilancio del tessuto socio-economico di questa provincia, che vive da anni una situazione di obiettivo disagio dovuta a molti fattori:

a) in primo luogo alla forte concorrenza fiscale della confinante Confederazione Elvetica (la provincia del Verbano-Cusio-Ossola confina, infatti, con i Cantoni svizzeri del Ticino e del Vallese); in particolare il Canton Ticino – meta lavorativa di diverse migliaia di lavoratori frontalieri provenienti dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola – ha sviluppato negli ultimi anni il cosiddetto « progetto Copernico », con il quale ha avviato una politica fiscale fortemente premiante per le imprese italiane interessate a

una localizzazione delle proprie attività nel suo territorio. Tutto questo, inevitabilmente, a fronte dei limiti del sistema fiscale italiano, si è tradotto nell’insediamento nel Canton Ticino di numerose attività produttive che hanno quindi delocalizzato la propria sede dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

b) il territorio soffre, in ragione della sua perifericità da Torino, una condizione di marginalizzazione rispetto alle politiche di investimento della regione Piemonte, così che il 21 ottobre 2018 si è tenuto un *referendum* popolare finalizzato a promuovere il passaggio della provincia dalla regione Piemonte alla confinante regione Lombardia, sulla base di una valutazione più positiva delle politiche regionali lombarde a favore dei territori di confine; l’esito negativo della consultazione referendaria a causa del mancato raggiungimento del *quorum* prescritto non ha cancellato, tuttavia, una condizione di disagio economico e sociale che solo un intervento legislativo di carattere « strutturale »,

come quello proposto, è in grado di affrontare.

L'idea alla base dell'istituzione di una ZES nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, traendo spunto dalle predette considerazioni, parte dal presupposto che lo strumento individuato possa essere in grado di stimolare una rapida crescita economica.

Una ZES è una zona delimitata all'interno di uno Stato in cui sono applicate specifiche leggi finanziarie ed economiche. Le leggi hanno l'obiettivo di attrarre investitori stranieri che potrebbero essere interessati a produrre, scambiare e commerciare in una zona dove ricevono un trattamento di favore sia dal punto di vista fiscale e burocratico sia dal punto di vista logistico. All'interno della ZES le imposte e le tasse sono ridotte e le imprese che vi si insediano beneficiano di tariffe più basse.

La ZES che si intende istituire nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola presenta i seguenti vantaggi economici per le imprese:

a) incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali;

b) agevolazioni doganali;

c) riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di altre imposte o tasse;

d) riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni;

e) disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffe agevolate.

L'introduzione delle predette agevolazioni specifiche non può essere liberamente decisa dal Governo nazionale: essa rimane subordinata alla notifica alla Commissione europea per la verifica di coerenza con i criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea. In particolare l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato, prevede che sono

compatibili con il mercato comune: gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso o dove si registri una grave forma di sottoccupazione; gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Occorre precisare che le eventuali agevolazioni non solo favorirebbero il rilancio di un'area economicamente in via di impoverimento industriale, ma permetterebbero anche di consolidare le attività turistiche e dei comparti affini, posto che la provincia del Verbano-Cusio-Ossola registra circa 3 milioni di turisti all'anno, rappresentando il 40 per cento del comparto turistico della regione Piemonte. Non si può, inoltre, sottovalutare che il territorio in esame è compreso all'interno del « corridoio 6 Genova – Rotterdam » nella variante Basilea – Berna – Sempione – Novara – Genova e che, pertanto, l'istituzione di una ZES nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola costituirebbe il volano delle operazioni di *transshipment*, che comunque rimangono il motore primario di tutto lo sviluppo economico dell'area, favorendo la capacità del porto di Genova di competere con i porti del Mare del nord.

La ZES appare, dunque, lo strumento ideale per rilanciare gli investimenti diretti esteri in Italia, catalizzando l'interesse dei grandi gruppi internazionali che oggi non sono presenti nel nostro Paese e creando, dunque, occupazione e sviluppo economico.

Come ampiamente dimostrano le ZES presenti in tutto il mondo, e in particolare in Polonia con riferimento alle aree poste sul confine con la Bielorussia e l'Oblast di Kaliningrad (Federazione Russa), i benefici attesi sono nettamente superiori ai costi che l'erario dovrebbe sostenere per realizzare il sistema di incentivazione dal momento che si tratta di entrate fiscali oggi inesistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una zona economica speciale nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo sperimentale di dieci anni, nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola della regione Piemonte è istituita una zona economica speciale (ZES), previa verifica della sua compatibilità ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

(Soggetto gestore della ZES)

1. La gestione della ZES è affidata a un soggetto giuridico con capitale misto pubblico e privato, promosso dalla regione Piemonte, ferme restando le competenze che la normativa nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità.

2. Al soggetto giuridico di cui al comma 1 sono affidati i seguenti compiti di gestione:

a) la predisposizione di un piano delle attività consentite nella ZES;

b) la costituzione di uno sportello unico che assicuri il confronto con le imprese e con i potenziali investitori;

c) la definizione delle procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese;

d) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per l'ammissione di un'impresa alla ZES;

e) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

f) la lottizzazione dei terreni nella ZES;

g) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo della ZES;

h) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi essenziali nella ZES;

i) la promozione sistematica nei confronti dei potenziali investitori esteri;

l) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria dell'attività nella ZES.

Art. 3.

(Attività consentite)

1. Le imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alle disposizioni nazionali vigenti e agli apposti regolamenti adottati per il funzionamento della stessa ZES.

2. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale nonché imprese di servizi. In particolare, nella ZES sono consentite le attività di importazione di merci, di deposito di merci, di confezionamento di merci, di trasformazione di merci, di assemblaggio di merci e di riesportazione di merci.

3. Nella ZES sono vietati la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi e la produzione di tabacco.

4. All'interno della ZES non sono consentiti insediamenti di unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

Art. 4.

(Agevolazioni e benefici in favore delle imprese operanti nella ZES)

1. Le imprese che iniziano una nuova attività economica nella ZES nel periodo

compreso nei tre anni successivi all'istituzione della medesima ZES possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta sul reddito delle società per i primi otto periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI) l'esenzione si applica nella misura del 15 per cento dell'importo dovuto;

b) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta. Per le PMI l'esenzione si applica nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per l'imposta municipale propria e per la tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni in relazione agli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento per i contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi;

e) disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffe agevolate.

2. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella ZES reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima ZES godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.

3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella ZES, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 5.

(Oneri di istituzione e di gestione della ZES e compartecipazione della regione Piemonte alle maggiori entrate)

1. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della ZES sono posti a carico del bilancio dello Stato.

2. Con apposito accordo tra il Governo e la regione Piemonte, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Piemonte, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, nonché le modalità di compartecipazione della regione Piemonte e degli enti locali della stessa regione alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della ZES.

Art. 6.

(Verifica periodica)

1. La verifica sull'attività della ZES è eseguita dagli organi competenti della regione Piemonte dopo il terzo e dopo l'ottavo anno dall'istituzione della ZES sulla base di indicatori predefiniti quali:

- a) il numero di imprese insediate;
- b) l'occupazione creata;
- c) il volume di affari;
- d) l'entità dei benefici consuntivati.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 17

milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



18PDL0117160